

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

### PRESCRIZIONE E DECADENZA

Tra i **fatti giuridici naturali** assume particolare importanza il **tempo**: di frequente, infatti, l'ordinamento impone che una determinata attività giuridica debba essere compiuta entro un periodo di tempo determinato e dunque nel rispetto di **determinati termini**.

Esistono precise regole che stabiliscono come i termini debbano essere calcolati: **artt. 2962 – 2963** sul **computo dei termini**.

- 1) Ci si avvale del calendario comune (gregoriano);
- 2) non si computa il giorno iniziale (*dies a quo*, giorno a partire dal quale);
- 3) si computa il giorno finale (*dies ad quem*, giorno fino al quale)  
es.: 5 giorni dal 9 marzo, scadenza 14 marzo ore 24;
- 4) il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo; a seguito della modifica del c.p.c., nel computo dei termini endo-processuali (ad esempio, deposito di atti in un procedimento già pendente) non si computa neppure il sabato;
- 5) se il termine è a mese (es. 1 mese da oggi) scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale (9 aprile 2007) – se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (es. 1 mese dal 31 gennaio scade il 28 o 29 febbraio).

Unitamente ad altri elementi, il decorso del tempo può dar luogo all'acquisto o all'estinzione di un diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento tende a garantire la corrispondenza della (e ad equiparare la) situazione di diritto a quella di fatto.

**ACQUISTO** (nascita) diritto legato al decorso del tempo: usucapione (detta anche prescrizione acquisitiva).

Dato che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà collegato al possesso, se ne rinvia la trattazione alla lezione dedicata all'esame della disciplina di cui agli artt. 1140 ss. c.c.

**PERDITA** (estinzione) del diritto legata al decorso del tempo: prescrizione estintiva e decadenza.

### PRESCRIZIONE E DECADENZA: ARTT. 2934 SS. C.C.

➤ **Dato comune.** – Si tratta di istituti, di applicazione generale, legati al **decorso del tempo** che comportano la **perdita** (quale *effetto*) della possibilità di esercitare il diritto (soggetto a prescrizione o a decadenza) qualora il medesimo non sia stato esercitato per, o entro, un certo lasso di tempo. Presuppongono, dunque, l'**inerzia** del titolare del diritto protratta per un certo periodo (questa è dunque la *fattispecie*).

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

### PRESCRIZIONE ESTINTIVA (ART. 2934 C.C.)

- Vicenda estintiva: produce “l’estinzione” del diritto soggettivo **in forza dell’inerzia del titolare** che non esercita il diritto stesso per il tempo stabilito dalla legge.
  
- **Fondamento e funzione dell’istituto.** – Il fondamento della prescrizione estintiva (e dunque, le ragioni che inducono il legislatore ad ancorare l’esercizio di un diritto ad un termine di prescrizione) possono essere ravvisate:
  - a) Nell’**esigenza di carattere generale di assicurare la certezza dei rapporti giuridici**. – Come si è già accennato, l’ordinamento tende ad assicurare la corrispondenza della situazione di diritto (titolarità) rispetto alla situazione di fatto. Dunque, se un soggetto al quale l’ordinamento riconosce un diritto, si comporta per un determinato periodo di tempo come se di quel diritto non fosse il titolare, l’ordinamento equipara la situazione di diritto alla situazione di fatto, privando il soggetto in questione della titolarità del suddetto diritto.
  
  - b) Nella tendenza a **sanzionare l’inerzia del titolare e a sollecitare l’esercizio dei diritti**. – L’eccezione di prescrizione è diretta a far respingere una pretesa esercitata tardivamente.
  
  - c) Nella necessità di garantire un **rapido accertamento dei fatti controversi**. – Se un soggetto afferma di essere titolare di un diritto, deve provare i fatti su cui quel diritto si fonda. Ora, se il diritto non viene esercitato per lungo tempo, può risultare particolarmente arduo provarne il fatto generatore (i documenti si perdono; i testimoni vengono meno): pertanto, al fine di evitare contenziosi inutili e comunque per garantire un rapido accertamento dei fatti controversi, il legislatore ha stabilito che se il diritto non viene esercitato entro il termine di prescrizione il soggetto che ne aveva la titolarità non può più provarne l’esistenza, giacché quel diritto si è nel frattempo estinto.
  
- **Ambito di applicazione.** – Sono soggetti a prescrizione tutti i diritti per i quali l’ordinamento non prevede l’imprescrittibilità. Con particolare riferimento ai diritti di credito e diritti reali limitati, **occorre evidenziare come dell’estinzione del diritto si avvantaggia il soggetto passivo del rapporto** (il debitore che si libera dalla pretesa del creditore; il proprietario che vede riespandersi la proprietà prima limitata).
  
- **Non sono soggetti a prescrizione:**
  - ❖ i diritti **indisponibili** (es. quelli derivanti dallo *status* personale, i diritti della persona): se il titolare non può disporne non può neanche perderli per mancato esercizio;
  - ❖ i diritti **indicati dalla legge come imprescrittibili** (es. diritto di proprietà ex art. 948, comma 3; l’azione di nullità del contratto ex art. 1422);

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

- ❖ non si prescrivono in via autonoma le facoltà, le quali si estinguono solo se si prescrive il diritto soggettivo del quale sono manifestazione.

I diritti che non si estinguono per prescrizione sono detti **diritti imprescrittibili** e sono così configurati dal legislatore in ragione del fatto che dalla loro estinzione nessuno trarrebbe giovamento. Si è infatti segnalato come all'estinzione di un diritto di credito o di un diritto reale limitato corrisponde un vantaggio per il debitore (che si libera dall'obbligazione) o per il proprietario (che riacquista il suo diritto in tutta l'originaria pienezza). Chi si avvantaggerebbe invece dell'estinzione del diritto al nome o di un diritto della personalità in capo ad un determinato soggetto? Evidentemente nessuno. Del pari, nessuno si avvantaggerebbe dalla prescrizione della proprietà in capo al soggetto che non utilizza il proprio bene: si finirebbe solo col creare nuove *res nullius* (cioè senza proprietario).

➤ **Decorrenza: art. 2935.** – L'inerzia ingiustificata può aversi soltanto dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato, ma ciò non è stato fatto. Es., contratto condizionato, diritto di credito esigibile alla scadenza di un termine: in tali casi, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè dal momento in cui si avvererà la condizione o dal momento in cui scadrà il termine.

- ❖ L'ignoranza in ordine all'esistenza di un diritto comunque esercitabile dal titolare non impedisce il decorrere della prescrizione, a meno che il debitore non abbia dolosamente occultato l'esistenza del diritto al creditore (art. 2941, n. 8 c.c.).

### DISCIPLINA GENERALE

- ❖ **Art. 2936, inderogabilità delle norme relative alla prescrizione.** – Le norme sulla prescrizione sono inderogabili poiché la prescrizione è stabilita in funzione di un interesse generale. Un accordo diretto a modificarne la disciplina sarebbe nullo. Non si possono dunque modificare, per es., i termini di prescrizione stabiliti dalla legge.
- ❖ **Art. 2937, non ammissibilità della rinuncia (preventiva o durante il decorso della) alla prescrizione se non dopo il suo compimento.** – Il soggetto passivo del rapporto non può rendere imprescrittibile il diritto della controparte, rinunciando alla facoltà di eccepire la prescrizione prima che questa sia maturata. È invece valida la rinuncia a rilevare la prescrizione quando il relativo termine è scaduto. La rinuncia **successiva** al maturare della prescrizione può essere **espressa** (e consistere dunque in una dichiarazione del soggetto legittimato) o **tacita** [allorquando risulta da un fatto incompatibile con la volontà dell'interessato di avvalersi della prescrizione: si pensi al caso del pagamento del debito prescritto, che l'art. 2940 qualifica come irripetibile, configurandolo, come si preciserà tra breve, alla stregua dell'adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.)];

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

- ❖ **Art. 2938, non rilevabilità d'ufficio.** – La prescrizione non può essere rilevata dal giudice di sua iniziativa, ma deve essere **eccepita** dal soggetto nei cui confronti il diritto è stato fatto valere, ovvero dagli eventuali terzi interessati (**art. 2939**), anche qualora il soggetto passivo non abbia provveduto a rilevarla. La fondatezza dell'eccezione rende irrilevante ogni indagine circa il fondamento della pretesa: se si accerta che è decorso il termine di prescrizione, risulta superfluo qualsiasi accertamento relativo all'effettiva sussistenza del diritto in capo al titolare (anche se quel diritto fosse esistito, questo sarebbe ormai estinto per prescrizione).
- ❖ **art. 2940, irripetibilità** di quanto pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto (adempimento del debito prescritto: **obbligazione naturale**). – Caratteristica dell'obbligazione naturale: dovere morale o sociale. Proprio la norma appena richiamata costituisce il presupposto normativo su cui si fonda la tesi secondo la quale la prescrizione non determinerebbe l'estinzione del diritto (se la prestazione eseguita in adempimento di un debito prescritto non può essere ripetuta, significa che il diritto esiste), ma attribuirebbe al debitore la possibilità di paralizzare la pretesa avanzata dal titolare che esercita il diritto prescritto.

### DURATA:

- ❖ prescrizione **ordinaria** (**art. 2946**): 10 anni = regola generale che vale per tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente;
- ❖ prescrizioni lunghe per i diritti reali di godimento su cosa altrui (es. usufrutto art. 1014, comma 1, n. 1): 20 anni;
- ❖ prescrizioni **brevi**: 5 anni o meno. Si prescrivono in cinque anni l'azione diretta ad ottenere l'annullamento del contratto (art. 1445 c.c.) e il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento ex art. 2043.

### SOSPENSIONE E INTERRUZIONE

(eventi tassativamente indicati dalla legge)

- ❖ **Sospensione.** – Le **cause** di sospensione **giustificano** l'inerzia. La sospensione **ferma il decorso** della prescrizione per il periodo in cui sussiste la relativa causa; il tempo trascorso prima della causa di sospensione si somma al tempo che riprende a decorrere quando la causa cessa.
- ❖ **Cause di sospensione:**
  - ❖ **art. 2941:** Rapporti tra le parti (es. coniugio);
  - ❖ **art. 2942:** Condizione del titolare (es. incapace, minore o interdetto, privo di rappresentante legale; militare impegnato in operazioni belliche).

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

- ❖ **Interruzione.** – L'interruzione deriva dal **venir meno** dell'inerzia del titolare, il quale pone in essere un **atto di esercizio del diritto**. Il tempo trascorso prima dell'atto di interruzione non rileva, in quanto a seguito dell'interruzione comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
- ❖ L'interruzione si produce:
  - ❖ per iniziativa del titolare del diritto che lo esercita nei modi previsti dall'art. **2943** (citazione in giudizio del soggetto passivo; costituzione in mora del debitore).
  - ❖ per riconoscimento del diritto da parte del soggetto che potrebbe avvalersi della prescrizione, che per es. chiede una dilazione (art. **2944**).

### PRESCRIZIONI PRESUNTIVE (ARTT. 2954 SS.)

- Riguardano diritti di credito che nascono da rapporti della vita quotidiana nei quali l'adempimento del debito (e dunque, l'estinzione del credito corrispondente) avviene, di norma, contestualmente alla nascita del rapporto o poco tempo dopo il perfezionarsi dello stesso, senza che il debitore richieda, o abbia comunque cura di conservare a lungo, una quietanza che gli consenta di dimostrare l'avvenuto pagamento o l'intervento di un'altra causa di estinzione del debito.  
Le prescrizioni presuntive consistono dunque nella presunzione (art. 2727) del fatto che, decorso un breve lasso di tempo (dai sei mesi ai tre anni) dal momento in cui l'obbligazione è sorta, il credito sia stato pagato o si sia comunque estinto per altra causa.

**Nozione di presunzione (art. 2727 c.c.).** – Mezzo di prova. Partendo da un fatto noto (in questo caso, il decorso del termine) si ritiene accertato un fatto ignoto, la cui prova sarebbe a carico della parte che se ne vuole avvalere in giudizio (per es., l'estinzione dell'obbligazione per adempimento o altra causa).

Nell'esempio appena formulato, il debitore è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione [che altrimenti graverebbe su di lui in base alla regola generale dell'onere delle prova (art. 2697)], mentre spetta al creditore dimostrare che non vi è stato adempimento.

**Le Prescrizioni presuntive appartengono alla categoria delle presunzioni relative o *iuris tantum***, in quanto ammettono prova contraria (fornita dal creditore) tramite:

- ❖ confessione (art. 2959) in giudizio che il debito, in realtà, non è stato pagato;
- ❖ giuramento decisorio (art. 2960).

I diritti presi in considerazione nella disciplina delle prescrizioni presuntive si prescrivono nel termine ordinario. Decorso il breve termine dal momento in cui l'obbligazione sorge, il diritto si presume estinto; qualora però il titolare riesca a

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

vincere la presunzione dimostrando che l'estinzione non è intervenuta, il diritto resta comunque assoggettato al termine ordinario di prescrizione estintiva (10 anni).

### DECADENZA

- **Fondamento.** – Fissazione, legale o convenzionale, di un termine perentorio, entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è precluso, senza riguardo alle circostanze soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del tempo.
- **Funzione.** – Limitare a periodi molto brevi lo stato di incertezza delle situazioni soggettive. Es.: 1) potere della parte soccombente in giudizio di impugnare la sentenza; 2) art. 1495 c.c.
- **Effetto.** – Estinzione del diritto in caso di mancato assolvimento dell'onere di esercitare il medesimo entro il tempo prescritto o, più precisamente, di mancato compimento dell'attività prevista dalla legge a pena di decadenza.
- **Differenze di disciplina tra prescrizione decadenza:**
  - ❖ art. 2964: non si applicano interruzione e sospensione del termine;
  - ❖ art. 2966: la decadenza legale può essere impedita solo dal compimento dell'attività prevista dalla legge;

### DECADENZA LEGALE E DECADENZA CONVENZIONALE

- **La decadenza può essere:**
  - ❖ **LEGALE** (istituto eccezionale: le norme che stabiliscono decadenze non sono suscettibili di applicazione analogica).

La decadenza legale **può essere stabilita:**

    - a) nell'interesse generale, in materia di **diritti indisponibili** (come nei rapporti familiari). In questi casi, le parti non possono né modificare il regime della decadenza, né rinunciare alla medesima; il giudice deve rilevarla d'ufficio;
    - b) nell'interesse individuale (es. art. 1495): trattandosi di **diritti disponibili** (di regola tali sono quelli patrimoniali), le parti possono modificare il regime legale della decadenza e possono rinunziarvi (argomentando a contrario ex art. 2968). Inoltre, in tal caso, la decadenza, essendo stabilita in materia di diritti disponibili, è impedita anche dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il

## 6. Prescrizione e decadenza (lezione definitiva)

quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza (art. 2966). Infine, non è rilevabile d'ufficio.

- ❖ **CONVENZIONALE.** – Espressione dell'autonomia negoziale, solo in materia di diritti disponibili, con il limite che il termine di decadenza pattiziamente stabilito non deve rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto da parte del titolare (art. 2965). La decadenza convenzionale non è rilevabile d'ufficio dal giudice. Inoltre, è rinunziabile, modificabile ed è impedita anche dal riconoscimento del diritto ad opera della controparte. In sostanza, la decadenza convenzionale è sottoposta a una disciplina analoga a quella dettata per la decadenza legale in materia di diritti disponibili.